

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 192

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice D’IPPOLITO VITALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2001

—————

Istituzione del Comitato parlamentare permanente di garanzia
sugli istituti di pena

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La nostra società non sempre guarda con attenzione al sistema delle carceri e l'attenzione delle stesse istituzioni risulta, molte volte, poco soddisfacente. Il carcere è sostanzialmente rimasto chiuso alla società civile. Con la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975 attuata dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e l'ampio dibattito seguito alla stessa legge nel 1986 (legge 10 ottobre 1986, n. 663), il problema delle carceri si era posto all'attenzione dell'opinione pubblica che ha, però, il più delle volte, visto con sospetto l'apertura del carcere verso l'esterno che una politica volta all'introduzione di misure alternative alla detenzione faceva intravedere. La situazione di oggi appare complessa e foriera di sviluppi imprevedibili in assenza di una diversa impostazione e di un ripensamento della politica penitenziaria. Nelle carceri sono presenti, infatti, molti emarginati: tossicodipendenti ed extracomunitari, ma soprattutto condannati per reati di piccolo cabotaggio. Una politica diversa per il sistema penitenziario risponde alla logica di evitare, innanzitutto, il sovraffollamento degli istituti di pena e la promiscuità tra detenuti condannati per reati di diversa natura e, successivamente, ridisegnare nuovi percorsi di carriera per il personale di custodia e civile, nonché predisporre nuovi strumenti legislativi volti ad incentivare le occasioni di lavoro dei detenuti, a risolvere le difficoltà della sanità penitenziaria, a rafforzare e riorganizzare la cosiddetta «area penale esterna» al fine di facilitare il ricorso alle misure alternative e rendere più efficace l'opera della magistratura di sorveglianza.

Tutti questi problemi ed altri evidenziati nel testo del presente disegno di legge sono gli obiettivi che dovrà porsi il Comitato parlamentare permanente di garanzia sugli istituti di pena, organo composto da cinque deputati e da cinque senatori.

Nell'ambito della Commissione giustizia della Camera dei deputati esiste un apposito comitato a carattere transitorio che studia il fenomeno carcerario. Il presente disegno di legge introduce, al contrario, un organo bicamerale e permanente che segua, controlli e proponga soluzioni rapide per superare i problemi che affliggono la realtà carceraria. È necessario approvare al più presto il disegno di legge, che introduce un organo istituzionale di controllo sulla situazione delle carceri anche perché un indicatore importante del grado di civiltà di un Paese è la qualità delle carceri ed in tale classifica oggi l'Italia non fa una grande figura.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) sulla base dei poteri conferitigli dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva ai sensi della legge 2 gennaio 1989, n. 7, ha visitato, tra il 22 ottobre ed il 6 novembre 1995, alcuni istituti di pena del nostro Paese. Il rapporto mette in evidenza lo stato di sovrappopolazione delle carceri italiane, problema questo disastroso e oggi ancora irrisolto. Sempre il rapporto mette in evidenza che le sezioni isolamento in alcuni istituti versano in condizioni descritte come antiterapeutiche per i detenuti e che vi difettano la continuità e la specificità delle cure, mentre risultano eccessive le dosi prescritte di medicinali neurologici. Il rapporto sottoli-

nea, inoltre, una realtà carceraria dove i diritti fondamentali dei detenuti sembrano, nel nostro Paese, affievolirsi, sin dal momento dell'arresto, con riferimento all'integrità fisica e psicologica ed alle condizioni di vita che molto spesso, soprattutto con riguardo ai soggetti più deboli, malati o stranieri, non appaiono conformi alla natura non afflittiva delle pene, ma soprattutto appaiono non rispettose della dignità dell'indi-

viduo, compromettendo in modo definitivo ogni possibilità di recupero e di reinserimento. Sono necessarie, pertanto, una riforma globale del sistema carcerario ed un'analisi approfondita delle cause del degrado anche in relazione ai comportamenti di tutti gli operatori delle carceri che solo il Comitato parlamentare istituito con il presente disegno di legge, quale organo permanente, può effettuare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Comitato parlamentare permanente di garanzia sugli istituti di pena, anche minorili, adibiti alla rieducazione ed alla detenzione, di seguito denominato «Comitato».

Art. 2.

1. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari.

2. Il Comitato elegge al suo interno un presidente, due vice presidenti ed un segretario.

3. L'attività ed il funzionamento del Comitato sono disciplinati con regolamento interno approvato prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

Art. 3.

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) verificare le condizioni di vita all'interno delle carceri in riferimento agli aspetti che interessano i detenuti ed a quelli relativi al personale degli istituti di pena;

b) suggerire eventuali iniziative anche di natura legislativa concernenti il settore penitenziario;

c) verificare, con sopralluoghi negli istituti di pena e mediante audizioni con gli

operatori del settore, anche stranieri, la realtà igienico-sanitaria, tecnica, ricettiva e di vivibilità degli istituti di pena e proporre soluzioni idonee al miglioramento della qualità di vita globale dei detenuti;

d) verificare i criteri di selezione e di smistamento e proporre soluzioni adeguate allo scopo di evitare pericolose situazioni di promiscuità tra detenuti imputati o condannati per reati di diversa natura;

e) evidenziare eventuali carenze negli organici degli operatori del settore e verificare la funzionalità e la professionalità di quanti operano all'interno degli istituti di pena;

f) proporre possibilità concrete di reinserimento del detenuto nella vita sociale ed in particolare per quanto concerne l'attività lavorativa;

g) organizzare incontri con i rappresentanti del personale di custodia al fine di conoscere le loro reali condizioni di lavoro e prevedere nuovi percorsi di carriera ed una sempre più alta professionalità;

h) predisporre incontri con rappresentanze dei detenuti al fine di conoscere e migliorare la realtà degli istituti di pena;

i) individuare, ove esistenti, eventuali situazioni lesive della dignità personale e denunciare i fatti alle autorità competenti.

Art. 4.

1. Il Comitato, nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3, può avvalersi dalle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 5.

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche, a meno che lo stesso Comitato non disponga diversamente.

Art. 6.

1. I componenti del Comitato ed ogni soggetto che collabora con esso o concorre a compiere atti di competenza del Comitato stesso, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per quanto acquisito durante i lavori.

Art. 7.

1. Il Comitato presenta ogni sei mesi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione sull'attività svolta.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

